Estratto dell'assemblea straordinaria tenutasi il giorno 26 Novembre 2007 della " PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA Associazione Sportiva Dilettantistica" con ordine del giorno "modifiche statutarie"; il nuovo statuto viene di seguito ritrascritto:

STATUTO

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile la " **PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA Associazione Sportiva Dilettantistica**" ha sede in Bologna, Via del Giglio 5; nel caso in cui si verificassero le necessità, si potranno aprire sedi distaccate.

Trattasi di associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale.

Il cambiamento di sede non costituisce una modifica statutaria e viene deliberato dall'Assemblea ordinaria dei soci con la maggioranza assoluta dei voti.

Essa aderisce a FIDAL e UISP e relative strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi a Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che organi competenti della Federazione o degli enti di promozione a cui aderisce dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Scopo – oggetto

ART. 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro e pertanto vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART. 3

L'associazione, con spirito altruistico, si propone di:

1. esercitare attività sportive in particolare promuovere e sviluppare le discipline dell'atletica leggera in tutte le sue forme con particolare attenzione al podismo, e le discipline del duathlon e triatlon; per conseguire gli scopi prefissati, potrà gestire, anche a seguito di convenzioni con l'Ente Locale, immobili ed impianti sportivi, ricreativi e culturali per il conseguimento di finalità di utilità generale;
2. proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, sportiva e culturale, al fine di migliorare le condizioni sociali degli aderenti e per affermare lo spirito di tolleranza e di pacifica convivenza;
3. partecipare alla promozione e svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreativa e di accrescimento culturale;
4. promuovere corsi di avviamento a favore dei giovani per l'insegnamento delle discipline della atletica leggera, duathlon e triatlon;
5. come attività accessoria e complementare a quella di carattere istituzionale, gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali riservando le somministrazioni ai propri soci;
6. come attività accessoria e complementare a quella di carattere istituzionale, organizzare viaggi e soggiorni turistici la cui partecipazione è destinata ai propri soci;
7. promuovere raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori;
8. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali.

Soci

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

E' esclusa l'adesione temporanea del socio al rapporto associativo, sotto qualsiasi forma.

Si distinguono i seguenti tipi di socio:

ART. 5

L'Associazione è composta da Soci Atleti e soci Sostenitori.

Sono soci Atleti tutti coloro che praticano attività fisica e/o sportiva e soci sostenitori tutti i cittadini che chiedono di entrare a fare parte della Associazione anche senza svolgere attività sportiva.

La validità della qualifica di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. Gli eventuali rifiuti devono essere motivati.

Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di voto.

ART. 6

La qualifica di socio in regola con il versamento della quota associativa da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto, se maggiorenni, nelle sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo;

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali,
- al pagamento della quota sociale. Non è ammessa la trasmissibilità della quota associativa né una sua rivalutazione.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

La quota sociale non è mai rimborsabile.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta l'automatica decadenza del socio.

Recesso – Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
2. che, senza giustificato motivo, si renda moroso per un periodo di 3 mesi del versamento del contributo annuale;

3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
4. che , in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere invitato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso e decadenza debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Fondo Comune

ART. 11

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione e da tutte le altre entrate che possono pervenire all'Associazione nello svolgimento delle sue attività. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Esercizio Sociale

ART. 12

L'anno sociale e l'esercizio finanziario va dal 1/01 al 31/12 di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dalla Assemblea degli associati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Organi dell'Associazione

ART. 13

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli associati;
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente.

Assemblea dei soci

ART. 14

E' il massimo organo decisionale dell'Associazione ed è aperta alla partecipazione di tutti i Soci interessati.

E' convocata dal Consiglio Direttivo, o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei soci, tramite pubblica affissione nella sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima della riunione con indicato: la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno su cui discutere e deliberare.

Potranno essere usati, in caso di necessità ed urgenza mezzi di convocazione diversi da quello indicato ma altrettanto efficaci.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che deve avvenire con almeno 24 ore di intervallo dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria viene convocata:

- Per discutere e deliberare sull'approvazione dei bilanci
- Per discutere e deliberare sull'attività svolta nonchè su indirizzi e programmi futuri;
- Per eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- Una Assemblea Ordinaria dovrà tenersi, salvo casi di forza maggiore, entro il 30/06 di ogni anno per approvare il rendiconto consuntivo.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata:

- Per discutere e deliberare modifiche allo Statuto
- Per discutere e deliberare su urgenti e importanti argomenti non risolvibili dal consiglio direttivo;
- Per discutere e deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

E' valida in prima convocazione con il 50%+1 dei soci, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Delibera con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti tranne i casi previsti dall'art. 21.

ART. 15

Le modalità di votazione, sia per le assemblee ordinarie che per le assemblee straordinarie seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto; ogni socio può essere portatore di una sola delega debitamente compilata e firmata dal socio delegante.

ART. 16

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario verbalizzatore è fatta dall'assemblea.
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

ART. 17

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti fra gli associati, il numero dei componenti del consiglio da eleggere dovrà essere deciso prima di effettuare le elezioni.
I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. A titolo esemplificativo spetta al consiglio:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
3. compilare gli eventuali regolamenti interni;
4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
5. deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

ART. 18

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza della carica dovuta ad assenza ingiustificata per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio nomina altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea cui spetterà deliberare l'eventuale ratifica.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 19

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 20

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione;

Scioglimento

ART. 21

Lo scioglimento della "PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA Associazione Sportiva Dilettantistica" dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto. Nel caso in cui, dopo tre votazioni, con sessioni

intervallate da almeno 24 ore, non sia stato raggiunto il quorum, sarà valida la delibera assunta con il voto favorevole di due terzi dei soci presenti.
In casi di delibera di scioglimento l'Assemblea determinerà la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.
Nominerà uno o più liquidatori (scegliendoli preferibilmente fra i soci) determinandone i poteri.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti (al fine di perseguire finalità di utilità generale) a Enti o Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola Compromissoria

ART. 22

Tutte le controversie insorgenti tra la Associazione Sportiva ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità. Le modalità di costituzione saranno quelle previste dalle federazioni o enti di promozione sportiva di appartenenza.

Norma finale

ART. 23

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della FIDAL o degli Enti di Promozione a cui l'associazione è affiliata.

Bologna, 26 Novembre 2007

IL PRESIDENTE
Armando Righi

IL SEGRETARIO
Giancarlo Belletti

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BOLOGNA 4

Registrato il 27/12/07 Serie 3T al N. 10693
Corrisposti € 174,72

IL DIRETTORE

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BOLOGNA 4
28 DIC. 2007